

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.: 0
			Del: 10/02/2025

ARYA

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE

Documento approvato in data: 10/02/2025

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

INDICE

CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE	3
PARTE SPECIALE A	5
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)	6
2. Principi generali di comportamento	11
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	11
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	11
PARTE SPECIALE B	17
1. Le fattispecie di reato (art. 24 bis)	18
2. Principi generali di comportamento	20
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	21
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	21
PARTE SPECIALE C	22
1. Le fattispecie di reato (art. 24 ter)	23
2. Principi generali di comportamento	25
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	26
PARTE SPECIALE D	27
1. Le fattispecie di reato (art. 25 ter)	28
2. Principi generali di comportamento	30
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	32
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	32
PARTE SPECIALE E	36
1. Le fattispecie di reato (art. 25 septies)	37
2. Principi generali di comportamento	38
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	39
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	39
PARTE SPECIALE F	42
1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies)	43
2. Principi generali di comportamento	44
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	45
PARTE SPECIALE G	46
1. Le fattispecie di reato (art. 25 novies)	47
2. Principi generali di comportamento	49
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	49
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	50
PARTE SPECIALE H	51
1. Le fattispecie di reato (art. 25 decies)	52
2. Principi generali di comportamento	52
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	52
PARTE SPECIALE I	53
1. Le fattispecie di reato (art. 25 undecies)	54
2. Principi generali di comportamento	63
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	63
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo	64
PARTE SPECIALE L	65
1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies)	66
2. Principi generali di comportamento	68
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	69

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale è stabilire, nell'ambito delle attività condotte da **ARYA Società Cooperativa Sociale** (di seguito anche Società) e considerate "a rischio", specifiche regole di controllo al fine di prevenire il verificarsi di reati, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Procedure interne (laddove richiamate e/o presenti);
- Sistema di Deleghe / Procure (se presente);
- Ogni altro documento, laddove richiamato, che regoli le attività rientranti nell'ambito di azione del Modello.

La presente **Parte Speciale** è composta dalle seguenti sezioni:

- **Sezione A:** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione C:** Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01)¹;
- **Sezione D:** Reati Societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione E:** Reati inerenti alla Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione F:** Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione G:** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione H:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione I:** Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione L:** Reati Tributari (Art. 25-Quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01).

In ogni sezione sono descritte:

1. Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi;
2. Le attività sensibili, svolte all'interno della Società;
3. I principi di comportamento / controllo.

All'interno di ogni sezione sono disponibili i "Protocolli comportamentali" per la prevenzione dei reati relativi alle attività sensibili individuate; tali protocolli sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività considerata sensibile:

- *Regolamentazione:* esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità:* principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- *Segregazione dei compiti:* preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.

¹ Limitatamente alla fattispecie di reato di Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- *Ruoli e Funzioni:* i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Come precedentemente indicato, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state analizzate, in un'apposita fase del progetto (*Fase II - Risk Assessment*), le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01; sulla base di tale analisi è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di seguito elencati, appare remoto ovvero astrattamente ipotizzabile. Pertanto, al momento, non si ritiene opportuno prevedere per tali reati principi di comportamento e controllo all'interno della Parte Speciale del presente Modello.

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-Bis del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione (25-Quater del D. Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-Quater.1 del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-Quinques);
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-Sexies del D. Lgs. 231/01);
- Altre fattispecie in materia di abuso di mercato (Art. 187 Quinquies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-Octies 1);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-Octies 1 Comma 2);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies);
- Razzismo e Xenofobia (Art. 25-Terdecies del D. Lgs. 231/01);
- Frode in competizione sportiva (Art. 25-Quaterdecies del D. Lgs. 231/01);
- Contrabbando (Art. 25-Sexiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-Septiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-Duodevices del D. Lgs. 231/01);
- Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Legge 9/2013);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146);
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (D. Lgs. 129/2024).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE A

RETI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.)²

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316 ter cod. pen.)³

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, Il comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, Il comma, n. 1, cod. pen.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione a detta gara e/o per l'aggiudicazione della stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)⁴

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

² Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

³ Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

⁴ Dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato o di Enti Pubblici.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si conseguiva un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Codice penale)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione

a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

d) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter cod. pen.)

L'art. 319 quater c.p. punisce le forme meno gravi di concussione attuate tanto dal PU che dall'IPS. La norma si caratterizza, inoltre per la previsione della punibilità del privato che aderisce alle richieste del pubblico agente.

A differenza della concussione o dell'estorsione, la condotta di induzione richiesta per la configurabilità del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico. Le sanzioni previste sono pecuniarie (da 25.822,84 € a 774.685,00 €) e interdittive (da 12 a 24 mesi)

A titolo esemplificativo, nell'ambito della partecipazione alla gara, le possibili condotte illecite possibili sarebbero quelle di:

- affidare incarichi professionali a soggetti esterni che possano svolgere, tramite la loro prestazione, azione corruttiva a vantaggio della Società o che possano agevolare illecitamente l'ottenimento dell'appalto;
- prevedere azioni corruttive nei confronti dell'ente che svolge servizio di interesse pubblico al fine dell'ottenimento dell'appalto.

Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i servizi offerti dalla società vengano preferiti ingiustamente rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Inoltre, è penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, poi, che la promessa di denaro o di altre utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Traffico illecito di influenze (art. 346 bis Codice penale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis Codice penale)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Circostanza attenuante (art. 323 bis Codice penale)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater (1), 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del già menzionato reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Pene accessorie (art. 317 bis)

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Confisca (art. 322 ter)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di mantenere basso il livello di valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente sezione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni generali di comportamento:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- concludere contratti di consulenza o simili in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente attribuire incarichi o stipulare contratti di consulenza/prestazioni professionali;
- elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- utilizzare fornitori e partner non presenti all'interno della white-list;
- assumere personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro subordinato);
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi aziendali;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

- a) **GESTIONE DEL PERSONALE**
- b) **APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI**
- c) **AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)**
- d) **TESORERIA**
- e) **LEGALE**
- f) **GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE**

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

a) **GESTIONE PERSONALE**

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Selezione e Assunzione

- le esigenze di personale devono essere valutate dalla Direzione sulla base delle effettive esigenze organizzative;
- nell'ambito della selezione, precedentemente alla scelta, deve essere effettuata una raccolta strutturata delle informazioni riguardanti il candidato (acquisizione di curriculum vitae, titoli, referenze, casellario giudiziale, carichi pendenti, ecc.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- la documentazione deve essere conservata presso gli uffici della Società;
- in caso di assunzione, deve essere erogata la formazione necessaria in relazione alle specifiche mansioni attribuite e in materia di sicurezza e ambiente;
- le attività formative devono essere aggiornate periodicamente in relazione alle mansioni svolte, a eventuali normative di riferimento e in relazione al livello di rischio della mansione stessa.

Gestione Amministrativa

- la retribuzione è correlata unicamente alla prestazione lavorativa, sulla base di quanto contrattualmente previsto;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con metodi tracciabili (bonifico bancario);
- la redazione delle buste paga deve rispettare la normativa vigente;
- devono essere monitorati i lavoratori con permesso di soggiorno a scadenza.

Inoltre, l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette deve rispettare rigorosamente gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa stessa; i rapporti con gli Enti pubblici (es. INPS) deve essere gestito secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità.

Utilizzo di Beni Strumentali di proprietà della Società

- i beni strumentali devono essere utilizzati in funzione delle finalità per i quali sono stati assegnati, secondo logiche di buona gestione;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere stabilite le modalità di restituzione;
- furti, malfunzionamento o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente dal personale.

Fondi per attività di Formazione interna: domanda di progetto e rendicontazione

Le attività devono rispettare i seguenti principi di controllo:

- presentare dichiarazioni veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o sovvenzioni;
- destinare le somme di cui al punto precedente unicamente per gli scopi per le quali sono state erogate.

Inoltre, sono stabiliti i seguenti principi:

- devono essere identificati i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta di finanziamenti agevolati;
- deve essere verificato il possesso dei requisiti ovvero dei parametri richiesti per l'ottenimento del finanziamento o contributo;
- devono essere effettuati controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati all'Ente pubblico.

Inoltre, la rendicontazione delle attività finanziate dovrà rispondere ai seguenti ulteriori principi di controllo:

- Competenza: essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto (salvo diversa indicazione prevista dal bando);
- Inerenza: rientrare nelle categorie di spesa definite dal bando/progetto ed essere congrue con le finalità e contenuti del progetto;
- Correttezza: essere calcolate in conformità con le specifiche previste dal bando/progetto,
- Idoneità: essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

b) APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

- deve essere adottato e aggiornato un apposito albo fornitori di beni/servizi, la cui iscrizione preveda un "processo di qualifica";

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- in caso di indagine di mercato, laddove possibile (es. il bene/servizio/consulenza è prodotto/distribuito/fornito da più soggetti) deve essere prevista l'individuazione di tre preventivi comparabili;
- le offerte pervenute devono essere oggetto di una valutazione comparativa condotta in base a criteri di qualità, economicità ed esperienza oltre ai requisiti di onorabilità;
- i contratti devono essere firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli uffici preposti che si occupano della gestione amministrativa devono verificare la coerenza della fattura ricevuta con quanto indicato all'interno del contratto sottoscritto e dell'ordine effettuato;
- nei processi di selezione dei fornitori deve essere valutata la capacità degli stessi di gestire tutti gli aspetti applicabili connessi alle normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente (es: richiesta procedure interne, modalità operative, personale qualificato, ecc..).

Gestione degli incarichi di consulenza

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- è vietato affidare consulenze a pubblici funzionari o ex pubblici funzionari o soggetti incaricati di pubblica funzione o loro parenti o affini;
- la definizione del compenso da corrispondere al consulente deve riferirsi, laddove ritenuto possibile e/o necessario, al tariffario standard di riferimento dell'Ordine professionale di appartenenza;
- è vietato il pagamento dei consulenti in contanti, a mezzo di titoli al portatore o a soggetto diverso.

Partnership - Verifica dei Requisiti

Per quanto riguarda le verifiche documentali su eventuali partner, sarà necessario richiedere di produrre o attestare informazioni (anche sotto forma di autodichiarazione), a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui seguenti ambiti:

- casellario del Tribunale competente;
- carichi pendenti;
- visura storica della C.C.I.A.A.;
- certificazione DURC (regolarità contributiva);
- iscrizione white-list.

Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

È vietato promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, sotto forme diverse di contribuzioni o liberalità (es: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni), di qualsiasi entità o valore, a terzi, per favorire gli interessi della Società.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, tali da non compromettere la reputazione di una delle parti.

Spese di Rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono sostenute unicamente da personale autorizzato. Le spese devono essere rendicontate con appositi giustificativi e il relativo rimborso deve essere vagliato e approvato.

Gestione del magazzino

- tutte le movimentazioni dei materiali in magazzino devono essere registrate;
- i movimenti devono essere monitorati da una figura specificatamente individuata al fine di rilevare movimentazioni anomale, per quantità o frequenza;
- l'inventario fisico del magazzino e la quadratura con i dati a sistema e con quelli contabili, deve essere effettuato almeno annualmente;
- la rettifica dei valori contabili a sistema generati da eventuali differenze inventariali richiedono approfondimenti specifici al fine di valutarne la veridicità.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

c) AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Adempimenti fiscali periodici e annuali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 è stato pubblicato il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

L'art. 39, comma 2 del Decreto ha allargato il catalogo dei reati presupposto ex. D.lgs. 231/01 introducendo l'art. 25 -quiquiesdecies (Reati tributari).

Inoltre, il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il quale ha ampliato le fattispecie di reato di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

Ciclo passivo

- gli anagrafici fornitori devono essere costantemente aggiornati;
- ogni fornitore deve essere qualificato;
- ogni tipologia di fornitura deve essere classificata;
- devono essere effettuati i dovuti abbinamenti tra fattura e ordine;
- ogni pagamento deve essere preventivamente autorizzato;
- devono essere applicati controllo automatici sulla correttezza delle informazioni inserite all'interno del sistema informatico utilizzato (es. n. partita IVA, fatture duplicate, tax coding e codici IVA, tipologia prodotto, ecc..).

Calcolo delle imposte

- il personale addetto deve essere oggetto di costante formazione;
- devono essere riconciliati i conti fiscali ed effettuato il controllo poste indetraibili / indeducibili;
- devono essere effettuate le giuste valutazioni relative alle variazioni in aumento / diminuzione;
- il calcolo delle imposte deve rispettare la vigente normativa (TUIR, normativa nazionale e locale, giurisprudenza tributaria);
- devono essere rispettati rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e conservate le ricevute di invio delle stesse;
- i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria devono essere conformati a principi di correttezza, buona fede e collaborazione, rispettando eventuali accordi intrapresi.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

d) TESORERIA

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Gestione delle risorse finanziarie

- devono essere utilizzati unicamente strumenti di pagamento tracciabili;
- solamente l'Amministratore è autorizzato all'apertura/chiusura di conti correnti e all'ampliamento di fidi.

Inoltre, sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Flussi in uscita

- le fatture sono ricevute tramite il sistema di interscambio;
- i pagamenti possono essere effettuati solo se relativi all'effettivo svolgimento di una lecita attività aziendale, chiaramente identificata in accordi contrattuali e descritta in modo dettagliato in un documento giustificativo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- il pagamento di una fattura può essere effettuato soltanto dopo che la funzione richiedente ha accettato il bene o il servizio reso e che la fattura sia stata registrata;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a favore della controparte contrattuale;
- in nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti, se non per importi di modico valore, per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo diverso da quello indicato nel contratto;
- note di credito e di debito possono essere esclusivamente emesse a fronte di documentati errori nella fatturazione ovvero reclami pervenuti dai clienti.

Flussi in entrata

- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica partita, e deve trovare adeguata giustificazione;
- le operazioni che comportano flussi in entrata devono essere effettuate con mezzi idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione stessa (es. causale espressa, indicazione del soggetto ordinante, ecc.).

Gestione delle carte di credito aziendali e di altri strumenti di pagamento

- la Società utilizza unicamente i seguenti strumenti di pagamento: bonifico, carte di pagamento, assegno;
- tutte le carte di credito aziendali / carte prepagate / bancomat devono prevedere finalità dell'utilizzo, criteri di assegnazione, limiti di utilizzo e modalità di rendicontazione;
- devono essere effettuate periodicamente, nel più breve tempo possibile, le riconciliazioni delle carte di credito / carte prepagate / bancomat;
- la Società utilizza assegni bancari unicamente in via eccezionale e unicamente nella persona dell'Amministratore;
- i bonifici bancari devono essere utilizzati secondo le modalità previste dal presente Modello, utilizzando i conti correnti della Società di usuale utilizzo.

Gestione dei crediti

- devono essere stabilite le modalità (es. sollecito verbale o scritto, ecc.) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
- deve essere garantita la tracciabilità delle informazioni gestite nel corso del contenzioso nonché dei soggetti coinvolti.

Gestione della piccola cassa

- i pagamenti effettuati tramite la cassa sono riferiti unicamente a spese ordinarie e di modico valore (es. spese postali, quotidiani, certificati / visure in camera di commercio, multe, ecc.);
- la giacenza media deve essere costante nel tempo e di modico valore;
- è vietata l'erogazione e la contabilizzazione di anticipi di denaro in contanti ai dipendenti;
- deve essere effettuata la quadratura, almeno mensile, delle uscite;
- ogni spesa deve essere registrata a livello contabile;
- tutte le richieste di prelievo / pagamento devono essere autorizzate dal soggetto responsabile della cassa (Amministratore).

Rimborsi spese

- eventuali spese di trasferta / rappresentanza devono essere preventivamente autorizzate;
- devono essere verificati i giustificativi delle spese sostenute e la coerenza delle stesse con la trasferta / spesa effettuata;
- l'autorizzazione al rimborso deve essere approvata da un soggetto in possesso di idonei poteri.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

e) LEGALE

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- la decisione di affidare un incarico ad un legale deve essere presa dall'Amministratore;
- la formalizzazione dell'incarico a consulenti legali esterni deve essere garantita dall'emissione di una lettera d'incarico;
- deve essere utilizzato di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- la gestione dei contenziosi si ispira ai più ferrei principi di legalità, correttezza e trasparenza;
- l'eventuale documentazione da inviare all'autorità giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) deve essere verificata da parte dell'Amministratore;
- unicamente l'Amministratore e il legale incaricato possono interfacciarsi con persone e/o Enti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

f) VERIFICHE ISPETTIVE

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Verifiche Ispettive

Le verifiche ispettive da parte di Enti della Pubblica Amministrazione possono essere eseguite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti soggetti:

- ARPA, ASL, Forze pubbliche di sicurezza (Vigili del Fuoco, Polizia Municipale), ecc.;
- Regioni e Comuni, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, ecc.

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- il personale coinvolto deve mettere a disposizione le proprie conoscenze e fornire tutta la documentazione richiesta durante la visita ispettiva;
- il/i soggetto/i coinvolto/i in una verifica ispettiva deve/devono darne comunicazione all'Amministratore comunicando l'oggetto dell'ispezione in programma, la data, il luogo, ecc.;
- nel caso in cui dall'attività ispettiva siano riscontrate particolari criticità viene subito informato l'Amministratore e l'Organismo di Vigilanza;
- tutti i documenti redatti e/o sottoscritti durante lo svolgimento della verifica ispettiva devono essere conservati in appositi archivi presso gli uffici della Società.

Inoltre, i soggetti coinvolti nelle attività di verifica **non devono**:

- influenzare l'azione o le tesi dell'ispettore al fine di indurlo a tralasciare criticità emerse;
- favorire indebitamente gli interessi della Società, inducendo con violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'ispettore;
- omettere informazioni richieste dall'ispettore, al fine di ostacolare l'esercizio delle sue funzioni;
- chiedere o indurre l'ispettore a trattamenti di favore per la Società.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	
		<i>Del:</i>	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 24 bis)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24 Bis (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

2. Principi generali di comportamento

A tutti i Destinatari è fatto divieto di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ai dipendenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software;
- ai dipendenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche;
- installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione;
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione;
- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

A tutti i soggetti è fatto obbligo:

- all'Amministratore del Sistema di denunciare eventuali accessi al sistema informatico aziendale anomali o non autorizzati;
- ai dipendenti ed amministratori di attenersi ai protocolli previsti nel presente Modello relativi all'utilizzo dei sistemi informatici;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	<i>Del:</i> 10/02/2025
---	--	----------------	------------------------

- di rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

GESTIONE DEL PERSONALE

Le attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)

Le attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

TESORERIA

Le attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

SISTEMI INFORMATICI

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

SISTEMI INFORMATICI

Controllo

La Società ha aggiornato la propria documentazione interna in riferimento al trattamento dei dati personali di persone fisiche, in coerenza alla normativa vigente, tra cui il Regolamento Europeo n. 676/2016 (GDPR) e il Codice Privacy come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- deve essere nominato un Responsabile di Sistema munito di apposita delega;
- devono essere implementati dei controlli sull'accesso ai dati e alle informazioni che garantisca la riservatezza e l'integrità;
- deve essere predisposto e aggiornato un inventario delle risorse hardware in uso, eventuali furti devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile di Sistema;
- devono essere pianificate periodicamente le attività di backup dei dati contenuti all'interno dei server aziendali;
- la firma digitale deve essere riservata al Legale Rappresentante ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che la utilizza unicamente per i fini prestabiliti.

Manutenzione

- eventuali sessioni di manutenzione ordinarie e straordinarie devono essere autorizzate ed eseguite nell'ambito di un piano di lavoro prestabilito;
- ogni attività di manutenzione deve essere registrata e documentata, compresi i soggetti che vi hanno partecipato (anche se appartenenti a società esterne) e le attività svolte.

Controllo degli accessi

- devono essere stabiliti differenti livelli di accesso e attribuiti codici personali, con differenti livelli di informazioni accessibili.

Prevenzione delle frodi

- devono essere adottati strumenti e infrastrutture tecnologiche adeguate, che prevedano l'utilizzo e la diffusione di sistemi antivirus e modalità sicure per lo scambio e l'acquisizione delle informazioni e dei dati tramite "e-mail" e connessioni ai siti "web";
- eventuali e/o improvvisi malfunzionamenti dei sistemi informatici devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile di Sistema e all'Organismo di Vigilanza.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE C DELITTI DI CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA *(art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 24 ter)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24 Ter (*Delitti di criminalità organizzata*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
		<i>Del:</i>	10/02/2025

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove

del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

2. Principi generali di comportamento

Agli esponenti della Società è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché della normativa interna vigente, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 24 ter;
- adottare ogni opportuna cautela e conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico regolante l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni con Terzi con i quali siano instaurate relazioni nell'esercizio dell'attività istituzionale.

In particolare:

- osservare e adempiere gli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007 come parzialmente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 circa l'identificazione della Clientela, procedendo alla profilatura della stessa, nonché all'effettuazione di una costante valutazione del profilo economico-finanziario e alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare la selezione, valutazione e cura dei rapporti con i Fornitori di beni, di servizi (anche finanziari) e di operare nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa sugli Appalti pubblici laddove applicabile;
- monitorare l'esecuzione dei contratti stipulati, tenendo conto di: i) profilo soggettivo del Terzo (es. esistenza di precedenti penali e reputazione); ii) comportamento (ad es. mancata o ritardata presentazione di dati e documenti aziendali, finanziari e fiscali); iii) profilo economico-patrimoniale della controprestazione richiesta al Terzo (es. modalità di pagamento inusuali, ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione economica e finanziaria); iv) dislocazione territoriale del Terzo (es. sede in Paese caratterizzato da regime fiscale privilegiato, o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi Antiriciclaggio);
- osservare e adempiere le prescrizioni della normativa interna regolante la selezione, l'instaurazione e la gestione di rapporti con Partners commerciali e soggetti con i quali si condividano affari, iniziative e progetti anche di marketing e promozione della propria immagine commerciale e dei propri servizi;
- documentare e registrare in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie della Società;
- assumere ogni opportuna cautela nell'utilizzo di sistemi di pagamento di Fornitori e Terzi, in particolare mediante carte di credito/debito, carte prepagate, ovvero mediante operazioni di pagamento elettronico, anche transfrontaliere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto di:

- effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità, anche correlate ad eventi, con Terzi soggetti pubblici o privati, non

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

debitamente autorizzate e senza evidenza documentale e tracciamento dei flussi finanziari;

- nei rapporti intrattenuti con Intermediari Finanziari e con i soggetti di cui all'art. 3, d.lgs. 25 maggio 2007 n. 90 recante modifica parziale del d.lgs. n. 231/2007, tenere comportamenti che impediscano od ostacolino l'adempimento da parte loro degli obblighi di identificazione dei soggetti (e dei beneficiari finali dell'operazione), di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette;
- realizzare operazioni di usura o, comunque, in violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 108/1996, al regolamento attuativo di cui al d.p.r. n. 315/1997 salvo altre;
- corrispondere - in qualsiasi forma anche in via indiretta – ovvero organizzare la raccolta di contributi, donazioni, liberalità; effettuare sponsorizzazioni o concedere agevolazioni creditizie a partiti politici, a organizzazioni politiche, anche locali ovvero internazionali, ad associazioni e a comitati se non nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di finanziamento delle organizzazioni politiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nella mappatura se commesse da tre o più persone.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D REATI SOCIETARI *(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 25 ter)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'Art. 25 Ter (*Reati societari*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata attuata la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto in interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (2635 3c c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle già menzionate autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

2. Principi generali di comportamento

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali e gli outsourcer coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili ed al rispetto delle procedure aziendali di riferimento laddove applicabili.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

È fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio relazioni, prospetti o dati falsi e lacunosi; in ogni caso non rispondenti alla realtà, alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti di Bilancio;
- inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nei prospetti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, attuando atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere un proprio interesse specifico e personale da parte di un amministratore, in relazione ad una particolare operazione della Società.

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle regole e per mantenere basso il livello di valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente sezione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- astenersi dall'attuare condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

Al fine di prevenire le ipotesi di corruzione tra privati, inoltre, ai destinatari del Modello è vietato:

- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Società. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore e che non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche e gestiti secondo i protocolli previsti dal presente Modello;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- riconoscere, in favore di fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, partner commerciali e comunque di soggetti che intrattengono rapporti con la Società, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

E' dovere dei Destinatari, qualora vengano a conoscenza di fatti o notizie riguardanti qualsiasi violazione (presunta o accertata con riferimento in particolare a pratiche corruttive nei confronti di soggetti che intrattengono rapporti con la Società) del Modello, ai sensi di quanto previsto dal Codice Etico, parte integrante del presente Modello, di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite con quest'ultimo e fermo restando il principio di tutela del denunciante, anche con garanzia di anonimato, e del denunciato verso il quale la Società ha obbligo di informazione rispetto ai contenuti della denuncia stessa.

Per la prevenzione dei reati relativi alla formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda o dall'Outsourcer preposto garantisca:

- l'adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento per il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter cod. civ. e del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. Cod. civ.);
- la trasmissione dei dati contabili per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie;
- l'obbligo per gli amministratori di comunicare tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.

Gestione delle risorse finanziarie

Sono obbligatori:

- l'autorizzazione congiunta dei Soci Amministratori per l'apertura di conti bancari;
- la decisione congiunta dei Soci Amministratori per operazioni superiori ad euro 5.000;
- le riconciliazioni degli estratti conto con le risultanze contabili;
- il divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari dell'impresa, ad eccezione della cassa nei limiti prestabiliti.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

GOVERNANCE E GESTIONE SOCIETARIA

GESTIONE RELAZIONI CON SOGGETTI PRIVATI

IDENTIFICAZIONE DEI FORNITORI RILEVANTI

RENDICONTAZIONE ORDINI

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

TESORERIA

LEGALE

Le attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (BILANCIO)

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

GESTIONE RELAZIONI CON SOGGETTI PRIVATI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	<i>Del:</i> 10/02/2025
---	--	----------------	------------------------

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori rilevanti e dei partner:

All'interno di tale processo, le attività sensibili possono essere identificate nei seguenti aspetti operativi:

- promozione delle attività presso aziende private;
- individuazione di un eventuale partner / fornitore;
- mantenimento dei rapporti con le aziende partner e i fornitori;
- stipula di contratti di fornitura.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- i soggetti che intrattengono rapporti commerciali con soggetti privati devono essere appositamente autorizzati, nell'ambito delle mansioni attribuite;
- i soggetti che intrattengono tali rapporti devono attenersi rigorosamente a principi di onestà, correttezza, trasparenza e veridicità;
- tutti gli incontri con potenziali partner e fornitori devono essere condivisi all'interno delle varie funzioni aziendali;
- le negoziazioni con soggetti privati devono essere condotte dal Socio Amministratore e fare riferimento a standard qualitativi e di valorizzazione dei servizi allineati a quelli di mercato.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche di cortesia.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

GOVERNANCE E GESTIONE SOCIETARIA

L'attività di gestione della governance societaria deve garantire:

- la tutela sia della persona giuridica che delle persone fisiche dai vari rischi cui si va incontro per una non corretta gestione delle attività;
- un monitoraggio dell'assetto e della composizione societaria nel suo complesso;
- misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate, ed a scongiurare la c.d. "colpa organizzativa" della Società

L'obiettivo è quello di garantire che le attività siano condotte anche nel rispetto delle varie normative di riferimento.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti protocolli:

- devono essere bilanciati in maniera corretta i poteri nell'ambito dell'assetto e della composizione societaria;
- devono essere attribuiti ruoli certi e chiare responsabilità;
- non devono essere assunte scelte che sfocino, anche involontariamente, in rischi per la Società;
- devono essere osservate tutte le disposizioni di legge tutelanti l'integrità e l'effettività del capitale sociale, allo scopo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- deve essere assicurato il buon andamento della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione;
- devono essere rispettati lo Statuto e i Regolamenti vigenti in tutte le attività / operazioni intraprese dalla Società;
- devono essere effettuate, con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni richieste dalle Autorità di Controllo;
- tutti gli atti, le dichiarazioni e le informazioni rese alle società terze o agli Enti della Pubblica Amministrazione, nonché la documentazione trasmessa alle stesse, devono essere completi, veritieri, trasparenti ed oggetto preventivo di verifica nonché di tracciabilità e ricostruibilità ex post.

Tracciabilità

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

IDENTIFICAZIONE DEI FORNITORI RILEVANTI

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori rilevanti:

- la Società deve individuare fornitori di beni e servizi la cui tipologia e qualità siano in linea con l'attività della Società e con il target dei clienti;
- la Società deve effettuare controlli sull'affidabilità e onorabilità dei fornitori individuati;
- i fornitori individuati devono trattare beni e servizi di qualità verificabile;
- la Società, prima di instaurare un rapporto di fornitura, deve accertarsi dell'effettiva qualità dei beni e servizi;
- il rapporto di fornitura deve essere regolato da apposito contratto i cui contenuti devono essere stabiliti volta per volta; il contratto deve essere siglato da soggetti in possesso di idonei poteri;
- il contratto deve indicare le quantità e i prezzi dei beni e servizi;
- le formalità di carattere amministrativo / contabile devono essere gestite secondo le normative vigenti e i contenuti del presente Modello;
- tutti i documenti devono essere registrati e conservati;
- eventuali difformità nella fornitura di beni e servizi ovvero nelle modalità di gestione degli aspetti amministrativi / contabili deve essere tempestivamente segnalata;
- le variazioni contrattuali devono sempre essere regolate da apposito atto aggiuntivo siglato dalle parti.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

RENDICONTAZIONE ORDINI

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la rendicontazione degli ordini:

- la gestione dei rapporti con soggetti privati è tenuta a criteri di correttezza, trasparenza e tenuta della documentazione;
- i soggetti che gestiscono i rapporti commerciali con i clienti devono essere autorizzati;
- eventuali fasi negoziali con i clienti devono essere autorizzate e condotte secondo criteri di correttezza, trasparenza e tenuta della documentazione;
- le fatture attive devono essere emesse previa verifica:
 - delle prescrizioni indicate nel contratto;
 - della merce effettivamente consegnata;
 - delle valorizzazioni espresse nei preventivi approvati.
- devono essere effettuati i dovuti controlli su tutte le voci di spesa presenti nella rendicontazione finale;
- eventuali anomalie devono essere segnalate tempestivamente ai referenti contabili della Società;
- tutti i documenti devono essere firmati / vistati dai soggetti in possesso di idonei poteri.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (BILANCIO)

Controllo

La realizzazione del Bilancio avviene nel rispetto di specifiche modalità operative che devono prevedere:

- la predisposizione di un Piano di lavoro;
- l'avanzamento del Progetto di Bilancio con la supervisione dell'Amministratore;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
		<i>Del:</i>	10/02/2025

- la condivisione della bozza di Bilancio con l'Amministratore.

Le attività di controllo che devono essere effettuate nel corso della redazione del Bilancio d'Esercizio sono le seguenti:

- l'iter decisionale, autorizzativo e di approvazione del Bilancio deve essere tracciabile;
- i dati e le informazioni utilizzati, i criteri per l'elaborazione dei dati contabili e la tempistica per le loro consegna devono essere determinati in maniera chiara e precisa;
- nell'attività di contabilizzazione deve essere garantita l'osservanza delle regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- devono essere garantite la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nelle registrazioni contabili;
- ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento.

Con riferimento alla tenuta della contabilità è necessario garantire che:

- le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto;
- le attività di gestione e modifica del piano dei conti devono essere limitate al personale incaricato che si occupa dei processi amministrativi.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE E

REATI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO / OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME

(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	
		<i>Del:</i>	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 25 septies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Septies (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "TUS").

L'art. 30 D. Lgs. 81/2008 (T.U.S.) è la norma di riferimento per la realizzazione di un Modello di organizzazione e di gestione che abbia efficacia esimente nel caso in cui si consumi uno dei reati previsti dall'art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il 1° comma della norma indica gli obiettivi che il Modello deve perseguire e, nello specifico, richiede che il sistema aziendale assicuri «l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	
		<i>Del:</i>	10/02/2025

- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate»

Successivamente, è la stessa norma in esame, al 5° comma, a dirci con quali strumenti perseguire tali obiettivi.

Infatti, le Linee Guida UNI-INAIL del 28/09/2001 o il BS OHSAS 18001:2007⁵ richiamati dal suddetto comma – altro non sono che lo strumento con cui passare dall'obiettivo al processo; cioè sono “standard” che permettono di costruire le procedure che dovranno essere seguite nell'ambito dei processi “progettati” per poter ragionevolmente raggiungere gli obiettivi definiti dall'art. 30.

Infine, per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dall'art. 25 septies del Decreto, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U.S.

In altri termini, si deve ritenere che i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, ai fini della redazione del Modello esimente ex art. 30 T.U.S., la Società ha considerato i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

2. Principi generali di comportamento

Poiché i reati a cui è specificamente dedicato l'art. 25 septies D.Lgs. 231/01 sono puniti a titolo di semplice colpa, è fatto obbligo al Datore di lavoro ed ai suoi Delegati (anche parziali), di organizzare il lavoro aziendale nel rispetto di tutte le norme che regolano la materia (con particolare attenzione a quelle previste dal T.U.S.), utilizzando la massima prudenza, diligenza e perizia, anche tenendo in considerazione eventuali prevedibili comportamenti scorretti da parte dei lavoratori.

Pertanto, la Società si impegna a perseguire e raggiungere l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di misure che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;

⁵ Ad oggi la norma OHSAS è stata sostituita dalla ISO 45001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, di ambienti, attrezzature, macchine, impianti (che comunque dovranno essere conformi alla normativa vigente) e dispositivi di sicurezza.

Inoltre, con riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'ODV limitatamente alle peculiarità del proprio ruolo, svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello ed eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società;
- propone al Datore di Lavoro e alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti del Modello ovvero di procedure che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'ODV, a cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS, nonché tutti i dati e le notizie relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, deve comunicare alla Società i risultati della propria attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie; costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

GESTIONE DEL PERSONALE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

SICUREZZA

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

SICUREZZA

Ai fini della attuazione del sistema di controllo necessario adempiere ad alle richieste della normativa 81/08 e quella prevista dal D. Lgs. 231/01, l'attività di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e della conseguente definizione delle modalità di prevenzione e protezione è funzionale alla attuazione di un sistema di controlli capace di prevenire possibili incidenti / infortuni / malattie professionali. L'attività in oggetto è considerata sensibile in quanto consente di identificare le aree di "rischio" in ambito sicurezza.

Controllo

Il processo in esame deve prevedere che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e rispetti i seguenti criteri:

- nella fase di redazione del DVR e dei relativi allegati, individuazione e valutazione di tutti i rischi diretti (connessi all'esecuzione delle attività) e indiretti (collocazione geografica, rischio politico/sociale, emergenza sanitaria, ecc..) e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. Tali informazioni devono essere processate nell'ambito del processo di "mappatura dei rischi";
- elaborazione di specifiche misure preventive e protettive (procedure) per la gestione delle attività e di sistemi di controllo (audit, verifiche) atti a garantire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione;
- individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono per l'esecuzione una riconosciuta capacità professionale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	
		<i>Del:</i>	10/02/2025

- definizione del piano degli interventi, dei tempi e delle modalità da seguire per l'aggiornamento e il miglioramento nel tempo del DVR e allegati e del livello di sicurezza;
- elaborazione di una procedura specifica per la "gestione delle crisi e delle emergenze", che tenga conto di tutti gli eventuali rischi diretti e indiretti ipotizzabili e indichi specifici scenari e ruoli operativi;
- elaborazione di una apposita procedura per la gestione degli strumenti e dei macchinari che presentino difetti e malfunzionamenti nel corso del loro utilizzo;
- elaborazione di una specifica procedura per la gestione degli infortuni e dei quasi infortuni, compresa la loro analisi da parte dei soggetti responsabili e la loro registrazione;
- elaborazione delle procedure e/o indicazioni per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (es. effettuazione della sorveglianza sanitaria – Medico Competente);
- modalità di definizione di un piano di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori, che tenga conto di tutte le situazioni differenti e delle relative esigenze specifiche;
- deve essere prevista una apposita procedura che, nell'ambito dell'azienda distaccata (sede diversa dalla principale, sedi estere) o del lavoratore distaccato (smart-working, home-working), preveda l'adozione di adeguati, e se necessario specifici, presidi di sicurezza, prevenzione e controllo;
- definizione delle modalità per il monitoraggio e la sorveglianza sul corretto esercizio delle deleghe in materia di sicurezza.

Inoltre, se necessario e richiesto, la Società nella valutazione dei rischi dovrà considerare non soltanto quelli relativi allo svolgimento delle proprie attività ma anche i rischi connessi agli ambienti di lavoro presso cui svolge la propria attività predisponendo, oltre ai Documenti di Valutazione dei Rischi, anche appositi Piani Operativi di Sicurezza (cd. POS).

Attraverso la cooperazione ed il coordinamento coi Datori di Lavoro Committenti, la Società valuterà anche i rischi derivati da interferenze lavorative attraverso la condivisione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, appunto, i rischi da interferenze per ciascuna Commessa.

Inoltre, nella valutazione dei rischi, si dovrà tenere conto non soltanto delle condizioni di *routine*, ma anche di quelle eccezionali (o non di *routine*) così come richiesto dalla Norma BS OHSAS 18001⁶.

Attività di prevenzione e protezione

- devono essere applicati correttamente tutti i contenuti del DVR e dei relativi allegati;
- devono essere programmate e verificate le attività di formazione e informazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi individuati nella fase di redazione del DVR. Il piano della formazione deve essere formalizzato e costantemente aggiornato;
- devono essere convocate regolarmente le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi e verbalizzati i relativi contenuti, comprese eventuali correzioni adottate nella gestione dei rischi;
- devono essere forniti ai lavoratori, ove previsto, l'addestramento necessario e i relativi dispositivi di protezione individuale. La fornitura del DPI deve essere verificata e registrata;
- devono essere fornite ai lavoratori le informazioni in merito a: rischi connessi all'attività svolta, procedure di sicurezza, misure di sicurezza adottate e nominativi dei responsabili;
- deve essere stabilito un adeguato budget annuale per la sicurezza, suddiviso per categoria (DPI, manutenzione, formazione, compenso RSPP e delegati, ecc.). Il Budget e il livello di spesa deve essere oggetto di monitoraggio costante;
- devono essere monitorati, registrati e oggetto di analisi gli infortuni e i quasi infortuni, attivando i soggetti responsabili laddove necessario;
- deve essere stabilito se i quasi infortuni e gli infortuni insistono in specifiche situazioni organizzative (es. carenza di personale, orario straordinario prolungato, ecc.);
- deve essere verificato e monitorato il sistema di controllo della sicurezza dei fornitori che collaborano con la Società;
- devono essere verificati, nell'ambito della normativa vigente, i sistemi sicurezza delle strutture committenti presso le quali la Società presta i propri servizi (DUVRI);
- macchinari e attrezzature devono essere oggetto di manutenzione regolare secondo quanto previsto dal produttore.

Individuazione e nomina dei soggetti rilevanti

⁶ Ad oggi la norma OHSAS è stata sostituita dalla ISO 45001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
		<i>Del:</i>	10/02/2025

Attraverso l'identificazione dei soggetti rilevanti ai fini sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/08), si realizza un presidio di controllo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e della sicurezza rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli.

La nomina dei soggetti rilevanti deve essere effettuata prevedendo la verifica delle loro competenze e capacità in materia. La verifica di tali requisiti deve essere aggiornata periodicamente.

Il Datore di Lavoro deve monitorare le attività di formazione obbligatoria, provvedendo a programmare gli aggiornamenti necessari.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	
		<i>Del:</i>	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Octies (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p. punisce invece chi, non avendo partecipato al delitto-presupposto, né ai delitti di cui ai precedenti artt. 648 e 648-bis c.p., "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Circa i rapporti tra le tre fattispecie incriminatrici, il presupposto comune va individuato nella provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilità di cui l'autore sia venuto a disporre, differenziandosi invece, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità debba essere perseguita mediante il reimpiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter c.p. è quindi in rapporto di specialità rispetto all'art. 648-bis c.p. e quest'ultimo lo è, a sua volta, rispetto all'art. 648 c.p.

Il riciclaggio ex art. 648-bis c.p. non attiene al solo trasferimento di denaro o di capitali, ma anche a "beni o altre utilità", sul comune presupposto di una loro origine derivante da un (qualsiasi) delitto doloso (con esclusione quindi dei delitti colposi, delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi). Possono dunque rientrare nella previsione normativa immobili, aziende, preziosi, titoli, diritti di credito, ecc., peraltro di provenienza anche solo mediata dai delitti-presupposto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere “chiunque” attui la condotta criminosa descritta ad esclusione sia di chi direttamente provvede a occultare (o reimpiegare) i proventi del delitto da lui stesso realizzato (cd. “autoriciclaggio”), sia di chi ha concorso nel delitto-presupposto, materialmente o anche istigando o ancora impegnandosi, prima della sua commissione, a una successiva attività volta a riciclarne i proventi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la movimentazione e la spendita di denaro.

Gli amministratori e tutti i Destinatari del Modello devono impegnarsi a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio.

In particolare, è vietato:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate all'articolo 25-octies del Decreto;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- attuare o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- attuare attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto/reato/illecito;
- effettuare pagamenti in contanti o in modo non tracciabili per importi superiori a quanto definito dalla normativa tempo per tempo vigente;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- instaurare rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) per i quali è nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (riciclaggio, traffico di droga, usura);
- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (25-octies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

GOVERNANCE E GESTIONE SOCIETARIA

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale D – Reati Societari

RENDICONTAZIONE ORDINI

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale D – Reati Societari

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO)

TESORERIA

Le attività sono regolamentate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE G

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

(art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 25 novies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Novies (*Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171 comma 1 lett a bis) e 3 comma, L. 633/1941)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0	Del: 10/02/2025
---	--	---------	-----------------

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di attuare le misure necessarie per evitare le sanzioni previste dal Decreto, la Società:

- prevede la verifica periodica dei contenuti (soprattutto di eventuale materiale scaricato) degli hard-disk dei propri PC, nel rispetto però di quanto previsto dalla normativa sulla privacy (es. obbligo di informare l'utente);
- conserva i documenti che attestino l'autenticità dei software utilizzati ovvero richiede il controllo dei documenti che attestino l'autenticità dei software installati alla società fornitrice del servizio cui è affidata in outsourcing la gestione delle risorse informatiche hardware e software;
- prevede l'installazione di password sui PC degli utenti interni per il diritto di accesso alla rete e/o a determinati programmi;
- prevede, nel Codice Etico, norme di comportamento generali per il rispetto della normativa sul diritto d'autore.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

SISTEMI INFORMATICI

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

SISTEMI INFORMATICI

Controllo

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- il Responsabile di Sistema deve autorizzare l'installazione di qualsiasi nuovo programma informatico, nella consapevolezza della tipologia di software e gli usi per cui è destinato;
- nel corso delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere unicamente installati programmi originali corredati di apposita licenza ufficiale della casa produttrice;
- il Responsabile di Sistema deve verificare direttamente l'autenticità dei programmi installati con cadenza annuale e predisporre un apposito registro contenente l'elenco aggiornato dei programmi e gli estremi delle licenze, comprese quelle non in uso;
- eventuali licenze non utilizzate sono conservate presso gli uffici della Società e il loro eventuale utilizzo è consentito solamente con l'autorizzazione del Responsabile di Sistema.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE H

INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 25 decies)

Nella presente Sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

L'articolo 377 bis c.p. è stato introdotto nel Codice Penale dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo e prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Diversamente da quanto previsto dall'articolo precedente (art. 377), soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il delitto in questione è un reato di "evento", ed è perciò configurabile il tentativo, quantomeno in relazione alle condotte di violenza e minaccia.

Affinché l'ipotesi criminosa in esame sia configurabile, è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. Infatti, l'articolo in esame intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2. Principi generali di comportamento

A tutti i destinatari del presente Modello è fatto divieto di attuare comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies d.lgs. 231/2001.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Amministratore di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

LEGALE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE I REATI AMBIENTALI *(art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 25 undecies)

Il D. Lgs. 121/2011 reca l'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; esso introduce nel D. Lgs. 231/2001 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", l'articolo 25-undecies, estendendo ai reati ambientali la responsabilità degli enti prevista dallo stesso D. Lgs. 231/2001.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" in vigore dal 29 maggio 2015, ha profondamente modificato le norme vigenti in materia di reati ambientali, perseguendo la nuova tendenza comunitaria che introduce norme tese alla repressione penale degli illeciti ambientali e abbandonando la meno efficace tendenza alla prevenzione; la direttiva 2008/99/CE infatti impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive" anche nei confronti delle persone giuridiche, qualora le fattispecie di reato siano compiute a vantaggio dell'ente.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.lgs. n. 231/01, ha un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

La norma, infatti, sanziona condotte sia dolose che colpose.

Il delitto è doloso o secondo l'intenzione (art. 43 Codice penale), quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto dall'agente e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.

Il delitto è colposo o contro l'intenzione (art. 42 Codice penale) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza, per imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Poiché il presente modello è finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione della commissione di specifici reati, esso impone all'impresa obblighi e adempimenti; non è sufficiente che il modello si limiti a favorire la riduzione di potenziali rischi per l'ambiente in un determinato processo produttivo, ma deve costituire il modus operandi di adempimento diligente e vincolante per dirigenti, amministratori e dipendenti, ed eludibile solo in modo fraudolento.

A carico degli enti sono previste sanzioni di carattere pecuniario, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano secondo il meccanismo delle quote da un minimo di 150 a un massimo di 1000 quote; il valore di ogni singola quota è stabilito dal giudice e va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,37.

Le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a un anno, sono invece previste per gli illeciti più gravi; la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività, disciplinata dall'articolo 16 del D.lgs. 231/2001, è comminata se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto. Tale disciplina è stata introdotta con l'obiettivo primario di contrastare la criminalità d'impresa, prevenendo la commissione dei reati (piuttosto che sanzionando l'impresa), in quanto un'adeguata organizzazione interna non appare sufficiente a impedire l'attività dell'impresa criminale; ad esempio, se l'ente ha come unico scopo il traffico illecito di rifiuti, l'unica misura efficace ad impedire la commissione del reato è l'interdizione definitiva dell'attività.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Undecies (*Reati ambientali*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i già menzionati esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i già menzionati esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

1 Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

- nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
- nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal già menzionato sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al già menzionato sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del già menzionato sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento agli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272 comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

2. Principi generali di comportamento

Per la Società il rispetto e la tutela dell'ambiente rappresentano valori principali nello svolgimento della propria attività quotidiana.

Tutti i processi produttivi della Società sono svolti nel rispetto costante delle normative ambientali, in linea con i principi e le norme di comportamento definite all'interno del proprio Codice Etico.

È vietato attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-undecies del D. Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari del Modello, per quanto di loro competenza, devono rispettare le norme di legge in materia ambientale ed assumere comportamenti adeguati che non siano in contrasto, ma che agevolino le attività volte ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale attraverso attività di:

- analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento;
- emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento e adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle già menzionate analisi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro.

Inoltre, tutti i Destinatari, per quanto di loro competenza sono tenuti a:

- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento ai fini della prevenzione dei reati suddetti;
- ottemperare alle istruzioni impartite dalle figure apicali e dai responsabili diretti;
- segnalare all'ODV eventuali azioni attuate in violazione a quanto previsto dal Modello.

La Società, nel rispetto dell'ambiente e della legislazione corrente, si impegna a gestire e garantire un corretto smaltimento dei rifiuti per i quali è responsabile a norma di legge.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifici controlli periodici in ordine a tali attività o processi tramite l'implementazione di appositi piani di verifica; gli Amministratori e i dipendenti coinvolti, qualora rilevate eventuali violazioni alle normative vigenti in tema ambiente o notizie in merito, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i> 0	
		<i>Del:</i>	10/02/2025

AMBIENTE

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

AMBIENTE

Controllo

Nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- la fase di individuazione degli aspetti ambientali relativi alle attività della Società presuppone che siano individuate e valutate preventivamente tutte le variabili applicabili, secondo le normative vigenti e secondo principi e prassi adottati dalle società del settore;
- deve essere redatto e aggiornato annualmente un documento di "analisi degli impatti ambientali", laddove richiesto dalla normativa vigente;
- devono essere adottate specifiche procedure per la gestione dei rischi ambientali, laddove presenti;
- la Società deve essere in possesso di eventuali autorizzazioni ambientali collegate alla propria attività;
- eventuali rifiuti speciali la cui gestione ricade sotto la responsabilità della Società devono essere smaltiti secondo le normative vigenti;
- la fase relativa allo smaltimento di rifiuti speciali effettuato da terzi presuppone che siano effettivamente controllate tutte le registrazioni comprovanti il pieno rispetto delle normative vigenti applicabili in materia.
- la Società deve prendere in carico e analizzare tempestivamente incidenti, situazioni specifiche ed eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, avere un impatto negativo a livello ambientale.

Per quanto concerne i rifiuti speciali prodotti presso la sede aziendale, essi rientrano nella categoria "rifiuti speciali non pericolosi" e il loro recupero/smaltimento deve avvenire seguendo tutti i casi e le specifiche previste dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui, eventualmente, la Società volesse avvalersi di una ditta esterna incaricata, la Società dovrà accertarsi che la ditta esterna incaricata alla quale viene affidata l'attività di smaltimento sia in possesso dei requisiti necessari.

In questo ultimo caso, l'attività di ritiro e successivo smaltimento dei materiali di consumo esauriti è attestato da un apposito documento ("Formulario di Identificazione rifiuti") che viene rilasciato, in quarta copia dalla società esterna incaricata come previsto dalla normativa di riferimento.

Lo smaltimento di rifiuti ingombranti, abbigliamento da lavoro, apparecchiature elettriche fuori uso, rottami ferrosi e imballaggi di plastica deve avvenire seguendo tutte le specifiche previste dalla normativa applicabile.

Lo smaltimento di rifiuti pericolosi quali adesivi e sigillanti, apparecchi elettrici esausti contenenti componenti pericolose, le bombolette esauste (ecc..) deve avvenire seguendo tutte le specifiche previste dalla normativa applicabile, che può prevedere:

- compilazione formulario;
- tenuta registro;
- verifica patentino ADR del trasportatore;
- compilazione modello unico ambientale (MUD);
- compilazione registro SISTI.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rev.:	0
			Del:	10/02/2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE L REATI TRIBUTARI *(art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0	
		Del:	10/02/2025

1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre scorso è stata pubblicata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Quinquiesdecies (*Reati tributari*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene indicato in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, venga indicata in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura quanto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, vengano occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, vengano alienati o compiuti altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, venga indicata in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non venga presentata, essendovi l'obbligo, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato si configura quando non vengano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. Principi generali di comportamento

Gli Amministratori, nell'ambito delle attività, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali relativamente ai reati tributari:

- rispettare la normativa volta per volta vigente in materia di imposte dirette, indirette e tributi locali;
- rispettare scrupolosamente gli adempimenti fiscali, tra i quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la compilazione, la tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- conformare i rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria - anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti - a principi di correttezza, buona fede e collaborazione;
- prevenire ogni comportamento, da parte di tutti i Destinatari, diretto a realizzare o favorire attività integranti, direttamente o indirettamente, la commissione di illeciti tributari.

I Destinatari e, in particolare, i soggetti che esercitano - anche incidentalmente - funzioni fiscalmente rilevanti sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- accertarsi, prima dell'emissione di fatture attive, fatture o documenti analoghi o dell'accettazione di fatture o documenti analoghi, che esse si riferiscano a beni e/o servizi chiaramente identificati in un contratto e che non si tratti in alcun caso di operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- indicare correttamente gli elementi attivi e passivi nelle dichiarazioni fiscali controllando, per quanto possibile, che si riferiscano sempre a scritture contabili veritiere;
- rispettare rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare le somme in compensazione secondo le disposizioni di legge vigenti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	0
		Del:	10/02/2025

- eseguire esattamente le obbligazioni aventi ad oggetto interessi e sanzioni amministrative relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- custodire, secondo le disposizioni previste dalla vigente disciplina, tutti i documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione, adottando le misure necessarie a prevenirne la modifica, la cancellazione o la distruzione;
- rispettare eventuali accordi intrapresi con l'Amministrazione Finanziaria.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)

TESORERIA

Le attività sono regolate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.